

LA CIRCOLARE DI

LA SETTIMANA *fiscale*

MODELLO IRAP 2010 NOVITÀ

IN QUESTA CIRCOLARE:

1. Dichiarazione Irap 2010;
2. Composizione della dichiarazione Irap 2010;
3. Soggetti passivi Irap;
4. Modalità e termini di presentazione;
5. Termini di versamento delle imposte;
6. Novità della dichiarazione Irap 2010;
7. Modello Irap 2010 – Correzione della dichiarazione;
8. Dati del contribuente;
9. Firma della dichiarazione e invio agli intermediari del preavviso telematico di irregolarità;
10. Sottoscrizione della dichiarazione.

1. DICHIARAZIONE IRAP 2010

Con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 1.2.2010 (modificato dal Provvedimento Agenzia

delle Entrate 10.5.2010) è stato approvato, con le relative istruzioni, il **Modello Irap 2010** che **persone fisiche** (Quadro IQ), **società di persone** (Quadro IP), **società di capitali** (Quadro IC), **enti non commerciali** (Quadro IE) ed **Amministrazioni pubbliche** (Quadro

N. 17 - 20 maggio 2010

IK) devono utilizzare per la dichiarazione ai fini Irap per l'anno d'imposta **2009**.

Come lo scorso anno, ai sensi dell'art. 1, co. 52, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), la **dichiarazione Irap non** può essere presentata in **forma unificata** (vale a dire inserita nel Modello Unico), ma deve essere inviata, in forma **autonoma**, esclusivamente in via **telematica** (D.M. 11.9.2008) all'Agenzia delle Entrate, che provvederà poi all'invio della dichiarazione alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo.

2. COMPOSIZIONE della DICHIARAZIONE IRAP 2010

La dichiarazione comprende:

- il **frontespizio**;
- una serie di **quadri**, differenziati a seconda del **soggetto passivo**, per il calcolo del valore della produzione, vale a dire i **Quadri IQ, IP, IC, IE e IK**;
- il **Quadro IR** per la **ripartizione della base imponibile e dell'imposta** e per i dati di **versamento**;
- il **Quadro IS** composto da **prospetti vari**.

Nella **dichiarazione Irap 2010** gli importi vanno indicati in **unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a tale limite (ad es. euro 75,50 si arrotonda a euro 76; euro 65,62 diventa euro 66; euro 65,49 diventa euro 65).

3. SOGGETTI PASSIVI IRAP

Il presupposto per l'applicazione dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle Regioni, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla **produzione** o allo **scambio di beni** ovvero alla **prestazione di servizi**. Costituisce in ogni caso presupposto impositivo dell'Irap l'attività esercitata dagli **enti residenti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato**.

Infatti, ai sensi della lett. e-bis) dell'art. 3, co. 1, D.Lgs. 446/1997, sono **soggetti passivi Irap** le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, quali:

- **Stato** ed enti locali territoriali (**Regioni, Province, Comuni, comunità montane** e loro consorzi e associazioni);
- **aziende e Amministrazioni dello Stato** ad ordinamento autonomo;
- **amministrazioni di Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza della Repubblica**, e gli organi legislativi delle **Regioni a Statuto speciale**;
- **istituti e scuole** di ogni ordine e grado, istituzioni **educative** ed istituzioni **universitarie**;

- **istituti autonomi case popolari** (I.A.C.P.);
- **Camere di commercio**, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- **enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali;
- **amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale**.

Non sono, invece, soggetti all'imposta gli **Stati esteri** e gli **organismi internazionali** che operano nel territorio delle **Regioni** in regime di **extraterritorialità** (C.M. 26.7.2000, n. 148/E).

4. MODALITÀ e TERMINI di PRESENTAZIONE

I contribuenti **non** tenuti a presentare la dichiarazione ai fini delle **imposte sui redditi** devono presentare la dichiarazione **Irap in forma autonoma** e non più, come in precedenza, unendola al frontespizio del Mod. Unico.

L'art. 42, co. da 7-ter a 7-sexies, D.L. 207/2008, conv. con modif. con L. 14/2009 ha previsto, «a regime» e con effetto dagli **adempimenti 2009**, nuove scadenze per la **presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali**.

Pertanto, come stabilito per la dichiarazione dei redditi, anche in forma unificata, e la dichiarazione Iva autonoma, **anche la dichiarazione Irap autonoma** per le **persone fisiche**, le **società semplici**, le **S.n.c.** e le **S.a.s.** nonché per le società ed associazioni equiparate deve essere presentata «a regime», **esclusivamente** in via **telematica**, entro il **30 settembre dell'anno successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

Per i **soggetti Ires** e per gli **enti commerciali e non commerciali** (tra cui gli enti pubblici), il termine è differito all'ultimo giorno del **nono mese** (era il settimo mese) **successivo** a quello di **chiusura** del periodo d'imposta.

La dichiarazione da presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati;
- tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l'invio telematico.

I **contribuenti soggetti ad Ires** per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriormente al 31.12.2009** non devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 1.2.2010, ma quello approvato **l'anno precedente**.

I **contribuenti diversi** da quelli **soggetti ad Ires**, per i quali il periodo d'imposta si è chiuso **anteriormente al 31.12.2009**, devono utilizzare il **modello** approvato con il Provvedimento Agenzia delle Entrate 1.2.2010, purché lo stesso sia disponibile alla data di **scadenza** del termine di **presentazione**; in caso contrario deve essere utilizzato il **modello** approvato **l'anno precedente**.

La dichiarazione Irap deve essere presentata **anche** dai soggetti in **liquidazione volontaria**. Nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa**, l'obbligo dichiarativo sussiste solamente se vi è **esercizio provvisorio**: in questo caso, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore fallimentare ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione Irap in relazione ai **singoli periodi d'imposta**, compresi nell'ambito della procedura, **autonomamente** considerati.

Estinzione di un soggetto e prosecuzione dell'attività da parte di un altro

Qualora si siano verificate l'**estinzione** di **soggetti preesistenti** e la **prosecuzione** dell'attività da parte di **altro soggetto**, il **nuovo soggetto** deve presentare:

- la **propria dichiarazione Irap**;
- una **dichiarazione Irap** per **ogni soggetto estinto**, indicando tutti i **dati** riguardanti il **periodo** compreso fra l'**inizio** dell'esercizio e la data in cui l'attività è **cessata**.

Soggetti tenuti alla presentazione telematica delle dichiarazioni

Sono **obbligati** a presentare in **via telematica**, con il servizio **Entratel**, le dichiarazioni (direttamente ovvero tramite gli incaricati) i seguenti soggetti:

- i contribuenti tenuti alla presentazione della **dichiarazione Iva**;
- i soggetti tenuti alla presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** (Mod. 770);
- le società e gli enti di cui all'art. 73, co. 1, D.P.R. 917/1986 e cioè le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust soggetti all'Ires, ad **esclusione** degli organi e delle **Amministrazioni dello Stato**, dei **Comuni**, dei consorzi fra enti locali, delle **Province** e delle **Regioni**;
- i soggetti tenuti alla presentazione del **modello** per la comunicazione dei **dati relativi** all'applicazione degli **studi di settore** e dei **parametri**.

L'elenco dei **soggetti incaricati** della **trasmissione telematica** delle dichiarazioni tramite Entratel è contenuto nell'art. 3, D.P.R. 322/1998.

5. TERMINI di VERSAMENTO delle IMPOSTE

Ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 63/2002, conv. con modif. con L. 112/2002, e in base alle scadenze fissate dal

D.L. 223/2006, conv. con modif. con L. 248/2006, i soggetti che presentano la **dichiarazione** relativa all'Irap e determinano l'imposta secondo le regole previste per le società commerciali, effettuano il **versamento delle imposte eventualmente dovute a saldo e in acconto**, risultanti dalla dichiarazione:

- entro il **giorno 16** del **sesto mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta **senza maggiorazioni**, ovvero
- entro il **trentesimo giorno successivo** al **termine ordinario** di scadenza sopra indicato con la **maggiorazione** dello **0,40%** a titolo di **interesse corrispettivo**.

Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Per tali soggetti, la scadenza per il **versamento** delle imposte è legata alla **data di approvazione** del **bilancio**, anziché alla data di chiusura del periodo d'imposta. Infatti, i soggetti Ires che, in base a **disposizioni di legge** (ad es. norme specifiche del settore assicurativo o creditizio), approvano il bilancio **oltre** il termine di **120 giorni** dalla **chiusura dell'esercizio** devono versare il saldo di Ires e Irap risultante dalle relative dichiarazioni, compresa quella unificata, entro il giorno **16** del **mese successivo** a quello di **approvazione** del bilancio, senza applicazione di interessi.

Se, diversamente, il **bilancio non viene approvato** nel termine stabilito in base alle disposizioni di legge, il **versamento** deve essere comunque effettuato entro il **giorno 16** del **mese successivo** a quello di **scadenza** del termine di approvazione stesso.

6. NOVITÀ della DICHIARAZIONE IRAP 2010

Il modello di dichiarazione Irap 2010 presenta delle **novità** principalmente nel **Quadro IR** «Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento» e nel **Quadro IS** «Prospetti vari», come illustrato di seguito.

Frontespizio

Quest'anno, nella sezione del frontespizio in cui vanno indicati i dati relativi al dichiarante diverso dal contribuente, i dati relativi alla **residenza** devono essere riportati **solo** se il **soggetto** che **presenta** la **dichiarazione** è residente all'**estero**; come di consueto, invece, devono sempre essere indicati i **dati identificativi** del **soggetto diverso** dal dichiarante che **presenta** la **dichiarazione**.

Quadri riservati alla determinazione della base imponibile

Rispetto al modello dello scorso anno, nei quadri finalizzati alla determinazione della **base imponibile**, distinti a seconda dei vari soggetti (Quadri IQ per le persone fisiche, IP per le società di persone, IC per le società di capitali, IE per gli enti non commerciali e IK per le Amministrazioni pubbliche) sono presenti le seguenti novità.

Il rigo che nel modello dello scorso anno era denominato «Altre deduzioni per lavoro dipendente», nella dichiarazione Irap 2010 è riservato alla **sola «Deduzione di cui all'art. 11, co. 4-bis1, D.Lgs. 446/1997»** prevista, nei limiti fissati dalla norma, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di 5. Infatti, per l'anno 2009 (si veda anche il Quadro IS) è applicabile solo questa deduzione e **non** è più possibile usufruire della deduzione **base** e di quella **ulteriore** per l'**incremento occupazionale** previste dall'art. 11, co. 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, D.Lgs. 446/1997 in vigore, rispettivamente, fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 e per i 4 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2004.

Inoltre, è stato introdotto il **nuovo rigo «Deduzione art. 15, comma 4, D.L. 185/2008»**, che deve essere compilato dai soggetti che applicano i **Principi contabili internazionali (IAS)**, e che hanno effettuato, con il metodo del **saldo globale**, ai sensi dell'art. 15, D.L. 185/2008, il **riallineamento dei valori di bilancio ai valori fiscali** degli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2009 in caso di esercizi solari).

In tale rigo va indicato l'importo, pari ad un **quinto della somma algebrica** (negativa) delle **differenze** positive e negative annullate con il riallineamento, deducibile dal valore della produzione del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e dei 4 successivi (si veda la C.M. 10.7.2009, n. 33/E).

Infine, è stato inserito il **nuovo rigo «Rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale»** nel quale va indicato il **3% dell'aumento di capitale** di importo **fino a euro 500.000** effettuato dalle società e perfezionato da persone fisiche, mediante conferimento di cui agli artt. 2342 e 2464 c.c. dal 5.8.2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione Irap 2010 (31.12.2009 per esercizi solari).

Ai sensi dell'art. 5, co. 3-ter, D.L. 78/2009, conv. con modif. con L. 102/2009 e come chiarito nella C.M. 21.12.2009, n. 53/E, tale rendimento è **escluso anche** ai fini **Irap** per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i 4 periodi d'imposta successivi.

Quadro IR – Ripartizione della base imponibile Irap e dati sui versamenti

Nel Quadro IR devono essere indicati i dati relativi alla **ripartizione territoriale** della **base imponibile** in base alla Regione o alla Provincia autonoma in cui è stata prodotta e alla **determinazione dell'Irap netta**.

Il quadro comprende **quattro sezioni**:

- la **prima** e la **seconda sezione** vanno compilate da parte dei soggetti che hanno determinato il valore della produzione nei Quadri IQ, IP, IC, IE e IK (sezioni II e III, vale a dire enti pubblici che hanno optato per il «**sistema misto**» di determinazione della base imponibile e produttori agricoli) e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'imposta e i dati concernenti il versamento dell'imposta;
- la **terza** e la **quarta sezione** sono riservate alle **Amministrazioni pubbliche** che hanno determinato il valore della produzione derivante dall'attività istituzionale nella **sezione I** del **Quadro IK** con il «**sistema retributivo**» e riguardano la ripartizione della base imponibile, la determinazione dell'Irap, i dati concernenti i versamenti di acconto e saldo e l'indicazione del codice fiscale del funzionario delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi per il versamento dell'Irap.

Versamenti effettuati ad una Regione errata

Se è stato effettuato un erroneo versamento su un **conto regionale diverso** da quello della Regione (o Provincia) avente diritto (ad es. indicazione errata del codice Regione oppure somme intestate alla Regione nella quale il dipendente ha il domicilio fiscale), l'ente che ha effettuato il versamento dovrà darne **comunicazione** alla **Regione** a favore della quale sono state **erroneamente** imputate le somme, la quale provvederà ad inoltrare **richiesta di girofondi** al dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEP, Ufficio XII, che procederà alla sistemazione contabile delle partite segnalate.

Quadro IR – Sezione II Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nella sezione II sono stati **eliminati** i **rigli IR27** e **IR28**, come, rispettivamente, denominati nel Modello Irap 2009 «Eccedenza di versamento in acconto» e «Eccedenza di versamento in acconto compensato in F24». I rigli sono stati eliminati in quanto con riferimento all'anno 2009 **non** trova applicazione,

l'art. 10, D.L. 185/2008 che prevedeva una **riduzione del 3% dell'acconto Irap**.

Quadro IR – Sezione IV Funzionario delegato

Tale sezione va compilata se nell'ambito della **stessa Pubblica amministrazione** vi sono **più funzionari** che, secondo le rispettive norme regolamentari, sono stati **delegati**, con provvedimento formale, ad emettere provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'Irap.

Quadro IS – Prospetti vari

Il **Quadro IS** è suddiviso in **nove sezioni**, corrispondenti a una serie di prospetti riguardanti:

- le **deduzioni** dalla base imponibile Irap (sezione I) previste dall'art. 11, D.Lgs. 446/1997 (ad es. contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, spese per apprendisti, disabili e personale con contratto di formazione lavoro); sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK, vale a dire Amministrazioni ed enti pubblici;
- la **ripartizione territoriale** del valore della produzione (sezione II), da compilare nel caso di esercizio da parte di soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato di attività produttive svolte nel territorio di più Regioni (o Province autonome) e/o all'estero, per un periodo di tempo **non inferiore a tre mesi**; sono **esclusi** dalla compilazione di tale sezione i soggetti tenuti a compilare il Quadro IK;
- il **recupero deduzioni extracontabili** (sezione III) da Quadro EC della dichiarazione dei redditi;
- i **soggetti non operativi** (sezione IV) ai sensi dell'art. 30, L. 724/1994;
- i **disallineamenti** derivanti da operazioni di **fusione, scissione e conferimento** (sezione V);
- i dati per l'**applicazione della Convenzione** con gli **Stati Uniti** (sezione VI);
- la **rideterminazione dell'acconto** per l'anno 2009 utilizzando il metodo storico (sezione VII);
- le **opzioni** (sezione VIII). Si ricorda che le Amministrazioni e gli enti pubblici che esercitano, oltre all'**attività istituzionale, anche attività commerciali** possono **optare**, ai sensi del co. 2 dell'art. 10-bis, D.Lgs. 446/1997, per determinare la base imponibile Irap relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, stesso D.Lgs. A tale opzione si applicano le regole previste dal D.P.R. 442/1997 (si vedano anche le CC.MM. 26.7.2000, n. 148/E e 20.12.2000, n. 234/E);
- i **codici attività** (sezione IX). In questa sezione si indica il codice relativo a ciascuna attività per la quale è stata compilata una distinta sezione in uno dei Quadri IQ, IP, IC, IE o IK. Se il con-

tribuyente ha svolto **più attività** per le quali è stata compilata la medesima sezione in uno dei suddetti quadri, va riportato il codice dell'**attività prevalente**. Nel campo «**Codice attività**» del **rigo IS35** si indica il relativo codice (dalla tabella Ateco 2007) e nel **campo «Sezione»** il numero (da 1 a 5) che contraddistingue la sezione in cui è stato determinato il valore della produzione relativo alla predetta attività.

Nella sezione I «Deduzioni – art. 11, D.Lgs. 446/1997» del Quadro IS del Modello Irap 2010 sono stati **eliminati i rigi IS6 e IS7** del Modello Irap 2009 come denominati, rispettivamente, «Deduzione base per incremento occupazionale» e «Ulteriore deduzione per incremento occupazionale».

La **deduzione dal valore della produzione del costo del lavoro** sostenuto per l'assunzione di **nuovi lavoratori a tempo indeterminato**, prevista dal co. 4-quater dell'art. 11, D.Lgs. 446/1997 (cd. deduzione **base** fino a euro 20.000), e dai co. 4-quinquies e 4-sexies del citato articolo (cd. **ulteriore deduzione**) compete fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2008. Poiché il Modello Irap 2010 è utilizzato per dichiarare l'Irap relativa al periodo d'imposta 2009, i rigi IS6 e IS7 sono stati eliminati.

7. MODELLO IRAP 2010 CORREZIONE della DICHIARAZIONE

Se il contribuente intende, **prima** della scadenza del termine di presentazione (pertanto, per quest'anno, entro il 30.9.2010), **rettificare** o **integrare** una **dichiarazione già presentata**, deve compilare una **nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella «**Correttiva nei termini**».

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può **rettificare** o **integrare** la stessa presentando, secondo le **stesse modalità** previste per la dichiarazione originaria, una **nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il presupposto per poter presentare la **dichiarazione integrativa** è che sia stata **validamente** presentata la **dichiarazione originaria**. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide **anche** le dichiarazioni presentate **entro 90 giorni** dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle **sanzioni**.

Dichiarazione integrativa a favore

Nella sezione «Tipo di dichiarazione» del frontespizio del Modello Irap 2010, in aggiunta alle caselle

«**Correttiva nei termini**» (da barrare per correggere errori o integrare le omissioni entro le scadenze ordinarie) e «**Dichiarazione integrativa**» (da barrare per correggere, oltre le scadenze ordinarie, errori/ omissioni da cui derivi per il contribuente un minor debito o un maggior credito), è presente la casella «**Dichiarazione integrativa a favore**».

Tale casella va barrata nel caso di presentazione, entro il termine previsto per presentare la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, della dichiarazione per **correggere errori/omissioni** che abbiano determinato l'indicazione di un **maggior debito** o di un **minor credito** per il contribuente, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 322/1998. In questo caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in **compensazione** nel Modello F24 oppure chiesto a **rimborso**.

8. DATI del CONTRIBUENTE

Nel campo riservato ai dati del contribuente è presente la casella «**Dichiarazione Unico**», in cui deve essere indicato uno dei seguenti codici in relazione alla tipologia di Modello Unico 2010 che il contribuente deve presentare ai fini dell'imposta sui redditi per il periodo d'imposta 2009:

- Modello Unico **Persone fisiche**;
- Modello Unico **Società di persone**;
- Modello Unico **Società di capitali**;
- Modello Unico **Enti non commerciali**.

9. FIRMA della DICHIARAZIONE e INVIO agli INTERMEDIARI del PREAVVISO TELEMATICO di IRREGOLARITÀ

Nella sezione «**Firma della dichiarazione**», in cui si evidenziano i quadri che sono stati compilati, è presente la casella da barrare per indicare l'**opzione del contribuente** di far inviare l'eventuale **preavviso bonario di irregolarità** direttamente in via telematica all'intermediario incaricato alla presentazione telematica della propria dichiarazione, anziché ricevere direttamente presso il proprio domicilio fiscale il **preavviso cartaceo** inviato con raccomandata.

L'**avviso bonario** previsto dall'art. 6, co. 5, L. 212/2000 è emesso qualora dalla **liquidazione delle dichiarazioni** annuali ai fini di redditi, Iva, Irap e 770 (artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972) emerga un **maggior debito** d'imposta o un **minor rimborso**.

Impegno alla presentazione telematica

L'**intermediario** deve comunicare l'**accettazione a**

ricevere il suddetto preavviso telematico barrando l'apposita casella («Ricezione avviso telematico») nella sezione «**Impegno alla presentazione telematica**».

In caso di accettazione da parte dell'intermediario, entro **30 giorni** dal ricevimento del preavviso telematico relativo ad un'**imposta da versare** o a un **minor rimborso** spettante, l'intermediario dovrà **informarne** i propri **clienti**, i quali potranno beneficiare della **riduzione della sanzione al 10%** (1/3 del 30%) delle imposte non versate o versate in ritardo in caso in **pagamento entro 90 giorni** dall'**invio telematico dell'avviso** all'intermediario.

In tale sezione, inoltre, per indicare l'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal **contribuente** o dal **soggetto** che la **trasmette**, si deve riportare, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**.

Ricevuta di presentazione telematica

I **soggetti incaricati** della trasmissione telematica rilasciano l'**impegno a trasmettere** i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla **ricezione** della stessa o all'**assunzione dell'incarico** per la sua predisposizione; ed **entro 30 giorni** dal termine previsto per la **presentazione in via telematica**, rilasciano la dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione.

10. SOTTOSCRIZIONE della DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere **sottoscritta**, a pena di **nullità**, da parte del contribuente o da chi ne ha la **rappresentanza legale o negoziale** o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella Tabella «**Codice di carica**» riportata nelle Istruzioni alla dichiarazione (ad es. **codice 1** per il rappresentante legale, negoziale o di fatto, e **codice 14** per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica amministrazione).

I dati relativi al **sottoscrittore diverso** dal contribuente, compreso il codice di carica, devono essere indicati nell'apposito riquadro riservato al dichiarante diverso dal contribuente.

La dichiarazione deve essere sottoscritta **anche** dai soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**, ossia:

- dal **revisore contabile** (**codice 1** nella casella «Soggetto»);
- dal **responsabile della revisione** (ad es. il socio o l'amministratore) se si tratta di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso, nella casella «Soggetto» va indicato il **codice 2**). Inoltre, va

compilato un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, riportando nella casella «Soggetto» il **codice 3** senza compilare il campo firma;

- dal **Collegio sindacale**; in tal caso nella casella «Soggetto» va indicato, per **ciascun membro**, il **codice 4**.

Inoltre, il soggetto che effettua il **controllo contabile** deve indicare il **proprio codice fiscale**.

La **nullità della dichiarazione** è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede **entro**

30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

In tale sezione è presente, in particolare, il campo «**Data carica**», da **compilare sempre**, unitamente al «Codice carica» che corrisponde al ruolo del soggetto firmatario della dichiarazione.

Carlo Delladio

LA SETTIMANA fiscale

Direttore Scientifico: Bruno Frizzera
Direttore Responsabile: Ennio Bulgarelli
Coordinatore Editoriale: Mauro Rampinelli

GRUPPO **24** ORE

V²⁴ Valore aggiunto
per Imprese
e Professionisti

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE
Presidente: Giancarlo Cerutti
Amministratore Delegato: Donatella Treu
Direttore Generale Area Professionale: Eraldo Minella
Sede legale e amministrativa:
Via Monte Rosa n. 91 20149 MILANO
Direzione e Redazione: Donatella Anesi - Martina
Brunelli - Ilaria Callegari - Elisa Chizzola - Roberta
Coser - Silvano Marchi - Paolo Sardi
Sede: Galleria dei Legionari Trentini n. 5 38122
Trento - Telefono 0461.20731 Fax 0461.239268
Periodico settimanale registrato presso il Tribunale
di Milano n. 460 del 01.08.1997
Riproduzione vietata S.E. o O.
**Abbonamenti 2010: Annuo € 189,00, con CD-Rom
€ 255,00, copia € 7,00**
Deducibile per professionisti e aziende

Eventuali fascicoli non pervenuti devono essere reclamati al Servizio Clienti Periodici non appena ricevuto il fascicolo successivo. Decorso tale termine l'Ufficio Abbonamenti provvede alla spedizione solo contro rimessa del prezzo di copertina.

Servizio Clienti Periodici: via Tiburtina Valeria, km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) -
Tel. 023022.5680 oppure 063022.5680 Fax 023022.5400 oppure 063022.5400

e-mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Concessionaria esclusiva di pubblicità: Focus Media Advertising "FME Advertising Sas di Elena Anna Rossi & C."

Sede legale: P.zza A. de Gasperi n. 15 21040 Gerenzano (VA)

Direzione e Uffici: Via Canova n. 19 20145 Milano
tel. 02.3453.8183 - fax 02.3453.8184 - e-mail: info@focusmedia.it

Stampa: Mondadori Printing S.p.a., via Mondadori 15, 37131 Verona

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

www.24orefrizzera.it

La Settimana fiscale da oggi è su Facebook



Rivista licenziata per la stampa il 19 maggio 2010



DICHIARAZIONE IRAP 2010

di S. Pellegrino e G. Valcarengi

La nuova collana dei Dichiarativi del Sistema Frizzera presenta un **aspetto grafico completamente rinnovato** al fine di creare un vero e proprio percorso "guidato" per la **compilazione della dichiarazione**, sotto forma di struttura ad albero e di check list. La nuova collana si caratterizza, oltre che per il commento quadro per quadro della dichiarazione, per la presenza di **multi esempi pratici** di compilazione con **fac-simile**.

La guida pratica per la corretta compilazione della dichiarazione Irap 2010, autonoma rispetto al modello Unico, analizza tutte le fattispecie particolari e generali proprie di **persone fisiche, società, enti non commerciali ed enti pubblici**. Le novità più rilevanti nelle norme e nella modulistica e le modalità di compilazione con numerosi casi pratici di compilazione.

Pagg. 256 – € 30,00

IN OFFERTA -10%
€ 27,00 invece di € 30,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
 La cultura dei fatti

Buono d'ordine

OFFERTA DISPONIBILE ANCHE SU www.shopping24.it

Sì desidero acquistare il volume:
DICHIARAZIONE IRAP 2010
 (cod. 7409) a **€ 27,00** anziché € 30,00

Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt.54-56 del nuovo TUIR)

- Allego fotocopia del versamento sul c/c postale n. 31482201 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Importante: indicare sempre sul bollettino la causale del versamento.
- Pagherò a mezzo contrassegno al momento di ricevere la merce

Il buono d'ordine compilato va inviato via fax al numero: (02 o 06) 3022.5402

Puoi acquistare comodamente anche on line direttamente su

www.shopping24.it

Qui troverai anche tante altre offerte!



SHOPPING



17917

Ragione sociale _____

Cortese attenzione _____

Persona fisica Impresa individuale/professionista Studio associato Società commerciale

Altro Ente privato Ente Pubblico Ente Pubblico non commerciale Ente non commerciale

Via _____

Cap. _____ Loc. _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____

Cellulare _____

E-mail _____

Partita IVA* _____

Codice Fiscale* _____

* campi obbligatori

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo "Il Sole 24 ORE". Se non desidera riceverle barrare la seguente casella.

Informativa ex D.Lgs. 196/03: Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, tratta anche elettronicamente i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative e offerte del Gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'art. 7, D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso Il Sole 24 ORE S.p.A. - Database Marketing - via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano. L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è disponibile, al medesimo indirizzo, presso l'Ufficio Privacy. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne che svolgono attività connesse all'evazione dell'ordine e all'eventuale invio di nostro materiale promozionale, agli istituti bancari. Consenso: Con il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per l'invio di informazioni commerciali.